



BUSINESSCULT

giovedì 16 maggio 2019
Venezia

In collaborazione con

Veda
Formazione

Antiriciclaggio: il valore legale delle informazioni riferite dal cliente e gli obblighi di scalare la catena di controllo per individuare il titolare effettivo.

Ten. Col. Enrico Cherbauchich
Comandante del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Verona



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE



**Gli indicatori di anomalia del cliente
esaminati nell'ottica dell'obbligo di
segnalazione delle operazioni
sospette.**



L'art. 35 del [decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#) impone ad un'ampia platea di soggetti (cd. "*soggetti obbligati*") – costituita da intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, **professionisti nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria**, altri operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco, società di gestione accentrata di strumenti finanziari e di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari (puntualmente elencati all'art. 3) – di portare a conoscenza della UIF, mediante l'invio di una segnalazione di operazioni sospette, le operazioni per le quali "*sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa*".



Il sospetto può essere desunto da caratteristiche, entità e natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsiasi altra circostanza conosciuta dai segnalanti in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o dell'attività svolta dai soggetti cui le operazioni sono riferite.

Il sospetto deve fondarsi su una valutazione compiuta di tutti gli elementi delle operazioni – oggettivi e soggettivi – a disposizione dei segnalanti, acquisiti (e **acquisibili**) nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.



Per agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, il decreto prevede alcuni strumenti operativi: i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali, elaborati e diffusi dalla UIF (art. 6, comma 7, lett. b) e gli **indicatori di anomalia**, emanati e aggiornati dalla UIF, previa presentazione al Comitato di Sicurezza Finanziaria (art. 6, comma 4, lett. e).



Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo (art. 35, comma 1), ove possibile prima di eseguire l'operazione (art. 35, comma 2).

Le modalità di segnalazione per gli intermediari bancari e finanziari, gli agenti, le società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e gli altri operatori finanziari sono descritte all'art. 36, mentre **le modalità di segnalazione per i professionisti sono riportate all'art. 37.**



Gli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal [d.lgs. 231/2007](#) per la rilevazione delle operazioni sospette

Gli indicatori di anomalia (art. 6, comma 4, lett.e) consistono in una elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere "anomali" e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Gli indicatori hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e contribuiscono altresì al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati.



Gli indicatori di anomalia per i professionisti si distinguono in:

- A. Indicatori di anomalia connessi al cliente;**
- B. Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali;**
- C. Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell'operazione;**
- D. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi;**
- E. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati;**
- F. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie.**



Tra gli strumenti introdotti con la IV direttiva, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 90/2017, **spicca il cosiddetto “approccio basato sul rischio”**. Serve a modulare l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

La IV Direttiva è stata recepita dal legislatore italiano con il D.lgs. 90/2017, il quale ha disciplinato l’approccio basato sul rischio agli artt. 14, 15 e 16.

Il novellato D.lgs. 231/2007 prevede, infatti, che:

i soggetti obbligati dovranno **documentare, aggiornare e mettere a disposizione** delle autorità competenti e degli organismi di autoregolamentazione il *risk assessment* effettuato.



Per valutare tale livello di rischio, il Professionista dovrà dotarsi di strumenti adeguati a reperire le informazioni richieste dai criteri generali riferiti al cliente, all'operazione, al rapporto continuativo o alla prestazione professionale.

Nel proporzionare le misure di adeguata verifica del cliente, gli Studi devono infatti verificare e tener conto dei seguenti criteri:

1. identità e natura giuridica;
2. attività prevalente svolta;
3. comportamento tenuto al momento dell'operazione;
4. area geografica di residenza o sede del cliente.



Con riferimento all'operazione o alla prestazione professionale, i criteri generali per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono:

1. la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
2. la modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
3. l'ammontare dell'operazione;
4. la frequenza ed il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
5. la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;
6. l'area geografica di destinazione del prodotto e dell'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.



Dal risultato di tale valutazione, rischio cliente e prestazione, il professionista adotterà un'adeguata verifica diversa a seconda dei casi. Ad esempio, in caso di rischio basso, si potrà effettuare un'adeguata verifica ordinaria e un controllo costante più diradato nel tempo. In caso di rischio medio e/o alto, invece, il controllo costante dovrà essere più frequente e prevedere l'applicazione delle misure di adeguata verifica rafforzata



Ancorché rivestano un ruolo importante per l'orientamento dei soggetti obbligati nella valutazione delle operazioni, gli indicatori e gli schemi **non** sono da intendersi né esaustivi, né tassativi.

Secondo la stessa UIF infatti non è possibile definire in astratto tutte le fattispecie suscettibili di prefigurare gli estremi di un'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; al tempo stesso, la mera ricorrenza di una o più anomalie elencate negli indicatori non è motivo di per sé sufficiente per qualificare l'esistenza di un ragionevole motivo di sospetto, che deve necessariamente fondarsi su una valutazione compiuta e ponderata di **tutti** gli elementi informativi a disposizione dei soggetti obbligati.



La responsabilità del professionista

In conclusione, occorre ribadire che per poter correttamente adempiere all'obbligo di adeguata verifica e per garantire conformità allo Studio, il professionista non deve solo limitarsi alla valutazione del rischio, ma deve farlo adottando delle procedure oggettive e coerenti, che siano ripetibili nel tempo e dimostrabili. Deve, cioè, dotarsi di un sistema di “risk intelligence” certo e procedurale.

Ne consegue che l'adeguata verifica della clientela non può più essere intesa come un mero adempimento, ma si tratta di un'operazione che si basa su un nuovo e diverso approccio, molto più esteso, al contrasto del fenomeno del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. La più grande responsabilità del Professionista, oggi, è tenere sotto controllo il proprio ***rischio di Studio***.

SEMINARI del
TRIVENETO



Grazie della partecipazione

www.commercialistideltriveneto.org



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

Segreteria

Via Santuario, 41 - 35031 Abano Terme (PD)

T. +39 0425 460090 int.1

segreteria@commercialistideltriveneto.org

